

**REGOLAMENTO PER APPOSIZIONE INSEGNE,
TARGHE, MEZZI INFORMATIVI E PUBBLICITARI**

**Approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 22.02.1996 con atto n. 6**
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11.04.1996

ART. 1

L'apposizione di insegne, targhe e di altri mezzi informativi e pubblicitari è soggetta a specifica autorizzazione, ed è sottoposta al controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale per quanto di sua competenza.

ART. 2

All'interno del Centro Storico SONO VIETATE le seguenti insegne e mezzi pubblicitari e di segnalazione:

- insegne di tipo autoilluminante
- insegne con illuminazione anche esterna intermittente
- insegne a messaggio variabile
- apparecchi luminosi abbaglianti
- qualunque elemento che occulti anche parzialmente, la vista di elementi di interesse architettonico o ambientale.

ART. 3

All'interno del Centro Storico SONO CONSENTITI i seguenti tipi di insegna:

- a) Insegne a bandiera in materiale e forme tradizionali non autoilluminanti ad un'altezza minima, misurata dal punto più basso dell'insegna, di m. 3,00 dalla strada e/o dal marciapiede e con una sporgenza orizzontale massima di m. 0,80.
- b) Insegne dipinte su facciata o a graffito sull'intonaco.
- c) Pannelli in lamiera verniciata di tipo opaco con fondo scuro con scritte dipinte.
- d) Pannelli in lamiera di tipo opaco con fondo scuro con scritte traforate illuminati dall'interno.
- e) In pietra locale.
- f) Apparecchi luminosi sporgenti dalla facciata per non più di 30 cm. e non posizionati fuori dall'insegna.

ART. 4

All'interno del Centro Storico sono consigliate le insegne, in una delle posizioni che risultino dallo schema allegato:

- 1) All'interno del fornice della vetrina senza limiti di dimensione;

2) Entro i fili verticali dell'apertura della vetrina; in caso di apertura ad arco la sporgenza laterale non deve essere superiore a cm 15. Tali insegne non potranno avere un'altezza maggiore di cm 45 misurati, in caso di apertura ad arco, in corrispondenza della chiave dell'arco.

3) Sulla muratura, lateralmente alla vetrina, per le sole insegne in pietra locale, con una superficie non superiore a mq. 0,80.

ART. 5

All'interno di Centro Storico sono vietate le insegne non in aderenza alla facciata ed in particolare le insegne sui parapetti dei balconi e quelle insegne collocate nelle lunette sovrapposte munite di rosta.

ART. 6

In presenza di portico le insegne devono essere collocate in corrispondenza della vetrina e non sulla facciata esterna.

Le insegne devono riportare soltanto scritte riguardanti il nome dell'attività, della gestione, il genere commerciale, il marchio o logo: è ammessa di norma una sola insegna per attività e comunque, se contenute entro il fornice dell'apertura, non più di un'insegna per vetrina.

Sono ammesse le insegne dipinte sugli antoni di chiusura.

ART. 7

Le targhe indicanti arti, mestieri, professioni e in genere qualunque attività devono essere non autoilluminare, realizzate in materiali lapidei, legno o metallo, con esclusione delle materie plastiche, dell'alluminio anodizzato e dell'acciaio inox.

Nel caso di presenza di più targhe queste devono essere posizionate unitariamente nel rispetto della partitura della facciata e senza alterare o nascondere contorni lapidei o altri elementi di interesse architettonico e ambientale.

ART. 8

Sono vietate le insegne con illuminazione anche esterna intermittente e le insegne a messaggio variabile.

ART. 9

E' vietata l'apposizione di striscioni, locandine, stendardi pubblicitari ad esclusione di quelli riguardanti manifestazioni di interesse pubblico.

La priorità dell'esposizione verrà determinata sulla base della data di presentazione della richiesta.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso.

ART. 10

Le sorgenti luminose utilizzate con finalità pubblicitarie o di segnalazione sono vietate su tutto il territorio comunale.

ART. 11

Chiunque installi insegne senza aver preventivamente ottenuto il prescritto titolo autorizzativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000.=

Chiunque installi insegne in difformità all'autorizzazione rilasciata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 200.000.=

Nel caso in cui l'insegna installata sia conforme alle norme del presente regolamento il trasgressore ha la facoltà di richiedere l'autorizzazione a sanatoria dell'abuso senza alcun onere aggiuntivo alla prescritta sanzione amministrativa.

Nel caso in cui l'insegna installata non sia conforme alle norme del presente regolamento o nel caso in cui il trasgressore non presenti domanda a sanatoria dell'abuso (se sanabile), il Sindaco ordina la rimozione dell'insegna non autorizzata da effettuare entro il termine di giorni 10.

Trascorso tale termine la rimozione verrà effettuata d'ufficio a spese del trasgressore.